

RISCOSSIONE

Notifica della cartella di pagamento: l'irreperibilità assoluta va verificata

di Lucia Recchioni



È **illegittima** la **notifica** della **cartella di pagamento** se il **messo notificatore** applica le procedure dettate dall'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#) senza svolgere opportune ricerche volte ad accertare l'**irreperibilità assoluta** del destinatario.

È questo l'importante principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 28154**, depositata ieri, **10 dicembre**.

Il caso riguarda un **contribuente** raggiunto da un'**intimazione di pagamento**, il quale contestava il **difetto di notificazione della precedente cartella di pagamento**, e, di conseguenza, la **prescrizione del diritto a riscuotere**.

Il contribuente vedeva **rigettata** la sua domanda, avendo accolto la CTR l'appello dell'Ufficio, il quale evidenziava che la **cartella di pagamento** era stata notificata secondo il **rito degli irreperibili** ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#).

Ricorreva dunque in Cassazione il contribuente, deducendo la **falsa applicazione** del richiamato [articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), **non avendo il messo notificatore rilevato l'irreperibilità** (ovvero la **mancanza dell'ufficio**), ma avendo soltanto **segnalato la mancata risposta al citofono e l'assenza del portiere**.

Si ritiene opportuno ricordare che, nel caso di **notifica a mezzo posta**, l'irreperibilità del contribuente comporta il **deposito dell'atto presso l'ufficio postale** e il contribuente ne riceve **notifica** a mezzo raccomandata A/R.

Una diversa procedura è invece prevista, a fronte dell'**irreperibilità** del contribuente, in caso di **notifica a mezzo soggetto abilitato** (come nel caso in esame).

Al ricorrere di questa **fattispecie**, infatti, si rende necessario distinguere l'**irreperibilità assoluta** da quella **relativa**. Nel **secondo caso** il messo notificatore **affigge avviso di deposito** presso la porta dell'abitazione, **ne dà comunicazione al contribuente mediante raccomandata A/R e deposita l'atto nella casa comunale**.

Se, invece, ricorre un caso di **irreperibilità assoluta**, il messo notificatore si limita a **depositare l'avviso nell'Albo comunale**: trova infatti applicazione la disciplina di cui al già richiamato [articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#).

Nel caso di specie, dunque, il **messo notificatore** aveva percorso quest'ultima strada, qualificando la fattispecie come di "**irreperibilità assoluta**".

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, richiama, innanzitutto, la lettera dell'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#), in forza del quale "**quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione**".

Il richiamato **procedimento di notificazione**, dunque, si rende applicabile soltanto nel caso in cui il messo notificatore **non reperisca il contribuente all'indirizzo indicato**, in quanto **trasferito in luogo sconosciuto**: questo significa che **il messo notificatore deve effettuare delle ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente**, poiché lo stesso potrebbe essersi semplicemente **trasferito in altro indirizzo dello stesso Comune**.

Affinché, quindi, la **notificazione di una cartella di pagamento possa ritenersi legittima**, il messo notificatore **non può limitarsi a qualificare come sconosciuta la destinataria all'indirizzo di notificazione ("al citofono e cassette postali")**, ma **deve effettuare opportune ricerche**.